

---

# Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)



## Sommario

I – Introduzione generale	3
1. Il quadro normativo	3
2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015	6
II – Le partecipazioni del Comune	7
1. Le partecipazioni societarie	7
2. Associazionismo	7
III – Revisione straordinaria	8
<b>1. UNIACQUE S.P.A..</b>	<b>8</b>
<b>2. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.</b>	<b>10</b>
<b>3. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.</b>	<b>12</b>

## I – Introduzione generale

### 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- ✓ non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- ✓ oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- ✓ che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito

territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- ✓ dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- ✓ evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- ✓ dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- ❖ delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ❖ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ❖ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- ❖ nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- ❖ il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

- ❖ per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Comune di Pianico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.04.2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti tramite posta elettronica in data 11.05.2015.

## II – Le partecipazioni del Comune

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	n. azioni	Valore nominale	Valore Totale	Capitale sociale	Settore attività prevalente (ATECO)	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1	Uniacque S.p.A.	0,14%	48.600	1,00	48.600	36.00.0000,00	GESTIONE DEL CICLO COMPLETO E/O INTEGRATO DELL'ACQUA ....	Gestione servizio idrico integrato	Diretta
2	Val Cavallina Servizi S.r.l.	0,880%	1.054	1,00	1.054	120.072,00	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Gestione servizio smaltimento rifiuti	Diretta
3	Tutela ambientale del Sebino Srl	0,660%	2.940	1,00	2.940	100.000,00	GESTIONE DEL CICLO COMPLETO E/O INTEGRATO DELL'ACQUA ....	nessuna	Diretta

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune non ha dismesso nessuna delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016.

### 2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Pianico, oltre a far parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Z.O. n. 7 di Lovere, partecipa al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio con sede a Bergamo (51 Comuni associati)

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

### III – Revisione straordinaria

#### 1. UNIACQUE S.P.A..

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2006.

Uniacque Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'Ato è stato sottoscritto il 1 agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2017 è stato approvato il nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle normative più recenti, con particolare riferimento al D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Attualmente la partecipazione del Comune è pari a 0,14% del capitale.

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico")

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

E' conseguentemente intenzione dell'Amministrazione Comunale continuare a mantenere la partecipazione nella società Uniacque Spa.

La società è retta da cinque amministratori e dispone di n. 313 dipendenti

Nel piano 2015 si era già dato atto che, in seguito alla razionalizzazione della società attuata, la stessa veniva confermata.

La società:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
  - ha un numero di amministratori non superiore al numero dei dipendenti (lettera b) e la spesa per l'amministratore non è maggiore rispetto alla spesa per il personale dipendente.
  - vanta un bilancio solido e un fatturato medio, dell'ultimo triennio, ben superiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>93.055.716</b>	<b>92.871.091</b>	<b>95.140.000</b>

La media 2013-2015 è di 93.688.936 euro è superiore al limite di 500.000 euro.

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2015	2014	2013	2012	2011
Risultato d'esercizio	<b>8.884.808</b>	<b>9.286.143</b>	<b>14.701.226</b>	<b>2.856.164</b>	<b>2.714.883</b>

## 2. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

La Val Cavallina Servizi Srl è partecipata dal Comune di Pianico per lo 0,88% del capitale sociale.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2008

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2017 è stato approvato il nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle normative più recenti, con particolare riferimento al D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

La Val Cavallina Servizi Srl è una società multipartecipata alla quale partecipano 32 soci, tutti pubblici, di cui n. 29 comuni, l'Unione dei Comuni Media Val Cavallina, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Consorzio Servizi della Val Cavallina ( che possiede la quota del 75,94%).

Essa rappresenta un valido strumento operativo dei comuni associati per l'esercizio sovracomunale di alcune funzioni fondamentali.

La società è retta da un amministratore e dispone di n. 61 dipendenti

### **Attività svolte**

L'oggetto sociale è la gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali riguardanti principalmente gli enti pubblici locali che la controllano ai sensi degli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

La società opera principalmente nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La società detiene le seguenti partecipazioni in altri organismi societari :

- Inerti System Ecology Srl, con sede in Casazza (BG) Via Prato Pieve, 21 - quota del 40% del capitale sociale
- E.S.CO Comuni Srl, con sede in Trescore Balneario, in Piazza Salvo D'acquisto, n. 80 - quota del 40% del capitale sociale

Attualmente la Società Val Cavallina Servizi Srl è affidataria per il Comune di Pianico del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di gestione dell'isola ecologica, e dello spazzamento delle strade.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello

stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

È pertanto intenzione dell’Amministrazione Comunale continuare a mantenere la partecipazione nella Società Val Cavallina Servizi Srl.

Nel piano 2015 si era già dato atto che, in seguito alla razionalizzazione della società attuata, la stessa veniva confermata.

La società:

- è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);
- risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
  - ha un numero di amministratori non superiore al numero dei dipendenti (lettera b) e la spesa per l’amministratore non è maggiore rispetto alla spesa per il personale dipendente.
  - vanta un fatturato medio, dell’ultimo triennio, superiore ai 500.000 euro annui, previsti dall’articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>7.917.671</b>	<b>6.999.446</b>	<b>6.653.101</b>

La media 2013-2015 è di 7.190.072,67 euro è superiore al limite di 500.000 euro.

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), con il seguente risultato:

	2015	2014	2013	2012	2011
Risultato d’esercizio	<b>235.576</b>	<b>190.334</b>	<b>103.888</b>	<b>214.564</b>	<b>126.136</b>

### 3. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione collettamento del lago d'Iseo. Nel 2010 per disposizione legislativa e volontà dei soci la gestione è stata affidata per la parte bresciana ad AOB2. La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia ed attualmente svolge attività di gestione dei canoni di concessione delle reti.

Attualmente la partecipazione del Comune è pari a 0,66% del capitale.

La società è retta da un amministratore unico e dispone di un dipendente, si occupa del servizio di interesse generale della gestione del ciclo completo e/o integrato delle acque.

La società:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
  - ha un numero di amministratori non superiore al numero dei dipendenti (lettera b) e la spesa per l'amministratore non è maggiore rispetto alla spesa per il personale dipendente.
  - vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, inferiore ai 500.000 euro annui, previsti dall'articolo 26, comma 12-quinquies del TU.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

La media 2013-2015 è di 0,00 euro è inferiore al limite di 500.000 euro. I proventi dell'attività svolta dalla società sono registrati in conto economico come "altri ricavi e proventi" seppure comunque per un importo inferiore a quello previsto per legge.

- ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e), con il seguente risultato:

	2015	2014	2013	2012	2011
Risultato d'esercizio	<i>9.631,00</i>	<i>49.958,00</i>	<i>14.495,00</i>	<i>13.889,00</i>	<i>63.436,00</i>

Nel piano 2015 si era proposta la dismissione della partecipazione nella Società.

Successivamente, , l'amministrazione comunale, ha rivisto la propria posizione e intende mantenere la partecipazione nella suddetta società, anche alla luce del parere dell'Avv. Demuro del 31.07.2017 scorso che viene sinteticamente preso a riferimento come motivazione:

**Lo scioglimento della società determinerebbe il "trasferimento" delle reti ai singoli comuni in ragione del "pezzo" territoriale di competenza o pro-quota indivisa con il conseguente obbligo di concessione dello stesso ("pezzo") a favore del gestore del servizio idrico nonché con i dubbi interpretativi in merito alla fattibilità dell'operazione in precedenza evidenziati.**

**È evidente quindi che ciò non determinerebbe una riduzione ma un aggravio della spesa pubblica (dei singoli soci) ma determinerebbe sicuramente delle conseguenze (anche economiche) in termini organizzativi e di efficienza dovute ad una gestione "non unitaria" delle Reti.**

11